



# COMUNE DI SORBO SAN BASILE

(Provincia di Catanzaro)

Via Roma, 64 - 88050 Sorbo San Basile Tel. 0961 - 921108

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri della Consiglio Comunale

COPIA

**Delibera N. 5 del 17 aprile 2024**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per il periodo regolatorio 2024-2025</b>
-----------------	---

L'Anno 2024, il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 16,00, presso la sede comunale, nella sala delle adunanze del comune suddetto, il Commissario Straordinario dott. Francesco Giacobbe, nominato con D.P.R. 18 marzo 2024, relativo allo scioglimento Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e s. m. i., delibera su quanto indicato in oggetto.

Assiste, con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del TUEL, il dott. Pierpaolo Valenti Gigliotti, Segretario comunale dell'Ente.

Il Commissario Straordinario accerta che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto: **“Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per il periodo regolatorio 2024-2025”**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere del Revisore n. 47 del 16/04/2024, iscritto al protocollo dell'ente con numero 633 del 17/04/2024 (Allegato 5);

**VISTI** i pareri favorevoli espressi:

- Dal Responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Dal responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

**RITENUTO** il suddetto atto meritevole di approvazione;

Con i poteri del Consiglio Comunale

### **DELIBERA**

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto: **“Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per il periodo regolatorio 2024-2025”**, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267 del 2000.



# COMUNE DI SORBO SAN BASILE

(Provincia di Catanzaro)

Via Roma, 64 - 88050 Sorbo San Basile Tel. 0961 - 921108

*Proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per il periodo regolatorio 2024-2025.***

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

### Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei*

*diritti degli utenti*” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

**Viste:**

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”;
- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3.08.2023 avente ad oggetto “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la Deliberazione n.1/DTAC/2023 del 6.11.2023 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

**Preso atto** che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**Atteso che** ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

**Dato atto** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Considerato** che "l'Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

**Atteso che** con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 16/01/2023, il Comune di Sorbo San Basile ha provveduto a formalizzare l'Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche

Calabria" (di seguito ARRICAL), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138;

**Preso atto** che ad oggi, l'ARRICAL, pur costituito, non risulta pienamente operativo in merito alla gestione dei PEF TARI e pertanto le relative funzioni di ETC devono essere svolte dal Comune;

**Ricordato** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato affidato alla società S.E.A s.r.l. Servizi Ecoambientali, con sede in Località Gabelluccia, 88821, Rocca di Neto (KR);

**Visto** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

**Richiamato** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**Dato atto** che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

**Atteso** che anche quest'anno sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'applicazione del sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 363/2021, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

**Richiamato** l'articolo 5 del succitato MTR-2 come aggiornato dalla Deliberazione n. 389/2023/R/RIF il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

**Visto** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2024-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif come aggiornata la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF, dal soggetto gestore, acquisito

agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risultano i seguenti costi complessivi per ciascuna annualità:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Tmax</b>	<b>120.852 €</b>	<b>123.945 €</b>

**Preso atto** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7 della deliberazione ARERA 363/2021/R/rif, come aggiornata dalla Deliberazione n. 389/2023/R/RIF, e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi così come predisposti dagli uffici preposti e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Atteso che** lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

**Dato atto** che la predetta attività di validazione è stata svolta dal Rag. Tommaso Luciano Bruno in data 12/04/2024 e acquisita al protocollo dell'ente con numero 602 del 12/04/2024.

**Ritenuto** per quanto sopra di validare ed approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 dell'Allegato A della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, come aggiornata dalla Deliberazione n. 389/2023/R/RIF;

**Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

**Atteso** pertanto che sulla base del suddetto PEF risultano i seguenti costi complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Tmax</b>	<b>120.852 €</b>	<b>123.945 €</b>
<b>Tariffa Variabile</b>	101.195 €	104.534 €
<b>Tariffa Fissa</b>	19.656 €	19.441 €

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere all'approvazione del PEF con relativi allegati per il servizio rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Visto** il parere del Revisore n. 47 del 16/04/2024, iscritto al protocollo dell'ente con numero 633 del 17/04/2024 (Allegato 5);

**Visti** i pareri favorevoli espressi:

- Dal Responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Dal responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

### **PROPONE**

- 1) di approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2024-2025 (Allegato 1) e i relativi allegati di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Relazione di accompagnamento (Allegato 2);
  - Dichiarazione di veridicità gestore (Allegato 3);
  - Dichiarazione di veridicità comune (Allegato 4);
- 2) di dare atto** che in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della deliberazione 389/2023/R/RIF, il PEF e i relativi allegati sono stati redatti secondo gli schemi tipo approvati dalla Deliberazione n.1/DTAC/2023 del 6.11.2023;
- 3) di trasmettere** ad ARERA, ai fini dell'approvazione, il Piano economico finanziario ed i documenti allo stesso allegati ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF, commi 7.1 e 7.3;

4) **di dichiarare** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione della imminente scadenza del termine per l'approvazione e trasmissione ad ARERA del PEF 2024-2025;

Sorbo San Basile, 16 aprile 2024.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott. Serafino Francesco Capellupo



# COMUNE DI SORBO SAN BASILE

(Provincia di Catanzaro)

Via Roma, 64 - 88050 Sorbo San Basile Tel. 0961 - 921108

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per il periodo regolatorio 2024-2025.**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Sorbo San Basile, 16/04/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott. Serafino Francesco Capellupo

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime

**PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Sorbo San Basile, 16/04/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott. Serafino Francesco Capellupo

<b>OGGETTO</b>	<b>Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per il periodo regolatorio 2024-2025</b>
----------------	---

- il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario**  
f.to Dott. Francesco Giacobbe

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Pierpaolo Valenti Gigliotti

---

#### **PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

**Il Responsabile**  
f.to Dott. Serafino Francesco Capellupo

---

#### **ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:  
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi  
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 è divenuta esecutiva il..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Pierpaolo Valenti Gigliotti

---